Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PICARDI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO

Nella seduta del 23/09/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Estinto anticipatamente un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto della retribuzione il cliente, assistito dal proprio legale, contesta (con ricorso del 5 settembre 2014) la mancata retrocessione delle quote di oneri finanziari e assicurativi non maturati a seguito del mancato riscontro fornito da questi al precedente reclamo presentato il 28 luglio.
Costituitosi, il resistente eccepisce l'irricevibilità del ricorso per la mancata decorrenza del termine di trenta giorni dalla presentazione del reclamo previsto dalle vigenti disposizioni quale termine a disposizione dell'intermediario per il conseguente riscontro, attesa l'estensione anche al decorso di tale termine del periodo di sospensione feriale dal 1° al 31 agosto di ciascun anno. Replica il ricorrente adducendo la limitazione della sospensione feriale ai soli termini del procedimento di fronte al Collegio e non anche a quelli extra procedimentali tesi a inverare la condizione di procedibilità del ricorso.

DIRITTO

L'eccezione in rito sollevata dalla parte resistente si presenta, ad avviso del Collegio, fondata e meritevole di accoglimento.
Giova ricordare che le vigenti disposizioni regolamentari prevedono, da un lato, che "il ricorso all'ABF è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario" e che "il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte dell'intermediario può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario" (sez. VI, par. 1); dall'altro, che "tutti i termini previsti dalle presenti disposizioni sono sospesi ogni anno dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio" (sez. VII, par. 3).
Tanto sul piano letterale, quanto su quello sistematico (della "intenzione del legislatore", secondo la nota formulazione dell'art. 12 delle preleggi) non sembra dubbia l'applicazione della sospensione feriale anche al decorso dei termini del reclamo.
Sotto il primo versante, per l'univoca valenza semantica dell'inciso "tutti i termini previsti dalle presenti disposizioni" (compreso perciò quello utile all'espletamento della condizione di procedibilità del ricorso), non a caso diverso dall'omologa espressione che ricorre nell'art. 1 l. n. 742/1969 e successive modificazioni, dove l'impiego dell'aggettivo "processuali" vale a circoscrivere il periodo di sospensione a specifici momenti della controversia in atto tra le parti.
Sotto il secondo, vale solo ricordare che al ridetto termine è sottesa la finalità di concedere alle parti un tempo necessario e sufficiente per addivenire a una spontanea e autonoma (ancorché solo eventuale) composizione della lite che costituisca frutto del negoziato diretto tra questa senza la necessità del ricorso a un organismo terzo (v., sul punto, la decisione del Collegio di coordinamento n. 6170/2013). In siffatta guisa, la proposizione di un reclamo, come nel caso di specie, a ridosso del termine feriale di fatto frustra questa specifica esigenza e, insieme a essa, la stessa *ratio* della condizione di procedibilità, potendosi prestare, oltretutto, a un uso strumentale per aggirarla indebitamente.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI